

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 23

“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2026 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a due mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione, approvato con legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio e dalle iscrizioni per via amministrativa di bilancio, adottate nel corso dell'anno 2025.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.
3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle spese per investimenti collegati all'accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e per la tutela dell'incolumità pubblica.
4. Non sono, altresì, soggette alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese connesse alle operazioni di rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario, concessi da

intermediari bancari e finanziari, stipulate rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

5. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2025

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 116

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026"

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 dicembre 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 9 dicembre 2025.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 15 dicembre 2025 con relazione di maggioranza di Debora BIGLIA e relazione di minoranza di Fabio ISNARDI.
- Approvato in Aula il 22 dicembre 2025, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli, 7 voti non partecipanti.

NOTE DDL 116

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 66 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 66. (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) è il seguente:

“Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

0-16. omissis.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art.119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18-172. omissis.”

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."